

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

19.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 634, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (949-B) . . . . .	258	Attribuzione agli ufficiali dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di ricevere i testamenti dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato. (1096) . . . . .	262
Norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante lo attuale stato di guerra. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (1049-B) . . . . .	259	Immissioni di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie reudente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1097) . . . . .	262
Iscrizione nei documenti matricolari militari delle benemerienze acquisite dal personale civile che ha prestato servizio in O. M. S. (1094) . . . . .	259	Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (1101) . . . . .	263
Modifica alla costituzione della Casa militare dell'Altezza Reale il Principe Ereditario (1092) . . . . .	260	Estensione per un ulteriore periodo di due anni della facoltà al Ministro dell'aeronautica di autorizzare le imprese assuntrici di servizi di trasporto aereo ad impiegare personale sprovvisto di taluno dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1102) . . . . .	263
Limitazione alle prove scritte degli esami per i concorsi indetti con decreto ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII, per il reclutamento di 81 tenenti medici 7 tenenti chimici-farmacisti e 35 tenenti veterinari in servizio permanente effettivo nel Regio esercito. (1093) . . . . .	260	Valutazione del servizio prestato in determinate alte cariche militari come servizio trascorso in comandi di grandi unità operanti. (1103) . . . . .	264
Equiparazione del servizio prestato nella milizia legionaria fiumana al servizio prestato nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica. (1094) . . . . .	260	Stato, avanzamento e trattamento economico degli aiutanti di battaglia. (1104) . . . . .	264
Trattamento economico spettante agli ufficiali subalterni che cessano dal servizio permanente per effetto della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (1095) . . . . .	261	Nomina e attribuzioni dei capi fabbricato. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1105) . . . . .	265
		Istituzione delle cariche di Sottocapo di Stato Maggiore Generale e di Generale addetto allo Stato Maggiore Generale (1106) . . . . .	266
		Facoltà ai Ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione. (1108) . . . . .	266

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**La riunione comincia alle 11.**

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bodini, Dalla Bona, Federigi, Ferretti di Castelferretto, Guglielmotti, Iglori, Manfredini, Mazzetti Mario e Vitalini Sacconi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

(Intervengono alla riunione i Sottosegretari di Stato: per la guerra, Soddu, per la marina, Cavagnari e per le fabbricazioni di guerra Favagrossa).

PRESIDENTE saluta e ringrazia l'Eccellenza Favagrossa che per la prima volta interviene alle riunioni della Commissione e gli esprime a nome della Commissione stessa, i sensi della più viva ammirazione per l'opera che egli svolge con tanta passione e competenza in un campo così difficile ed importante quale è quello che gli è affidato.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra. (Modificato dal Senato). (949-B)**

GRIFFEY, *Relatore*, fa notare che gli stabilimenti in questione vengono dichiarati ausiliari in seguito ad ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e che, durante l'attuale stato di guerra, questi stabilimenti possono essere militarizzati.

Ora, la Commissione delle Forze Armate del Senato ha ritenuto che per questa militarizzazione non occorra il concerto col Ministro delle corporazioni e perciò dal testo dell'articolo unico approvato dalla Commissione della Camera, ha tolto l'inciso per cui veniva richiesto codesto accordo.

PRESIDENTE precisa che fu proprio la Commissione della Camera che, su proposta del camerata Fanelli e coll'assenso del Sottosegretario di Stato per la guerra, introdusse l'inciso che è stato poi soppresso dalla Commissione del Senato. Quindi il disegno di legge ora ritorna nel suo testo primitivo.

Prega il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra di voler chiarire le ragioni di questo ritorno al testo primitivo.

FAVAGROSSA, *Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra*, fa presente che la ragione essenziale della modifica apportata, a sua richiesta, dalla Commissione del Senato, consiste soprattutto nella necessità di rapida attuazione dei provvedimenti da prendersi. La situazione di certi settori della produzione può variare di momento in momento per ragioni improvvise: di qui l'urgenza di dichiarare ausiliario qualche stabilimento per averlo subito sotto il diretto controllo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra. Se ciò dovesse farsi attraverso proposta e controproposta con altri Ministeri, si perderebbe, malgrado ogni buona intenzione, un tempo prezioso per avere immediatamente in mano uno strumento indispensabile ad assicurare il buon andamento della produzione bellica.

Avverte peraltro che occorre far distinzione fra la dichiarazione di ausiliarità e la militarizzazione di stabilimenti ausiliari. Ritene che il concetto della Commissione della Camera sia stato quello di ravvisare le opportunità del concerto in questione relativamente alla dichiarazione di ausiliarità, ma, per questa, la competenza è stabilita dalla recente legge del maggio 1940. Per quanto, invece, ha riflesso alla militarizzazione, che è l'oggetto specifico del disegno di legge in esame, ritiene che il concerto col Ministro delle corporazioni esuli anche dalla competenza di questo e dai fini che il disegno di legge si propone.

FANELLI ammette che, con l'emendamento da lui proposto, intendeva effettivamente riferirsi alla dichiarazione di ausiliarità, in quanto riteneva che proprio di questa si trattasse.

Ora riconosce che in ordine alla militarizzazione, la quale ha un puro intento disciplinare, il Ministero delle corporazioni possa esserne disinteressato; ma per quanto riguarda la dichiarazione di ausiliarità, ritiene indispensabile il concerto con il Ministero delle corporazioni il quale, come responsabile dell'economia nazionale, dovrebbe essere per lo meno informato del provvedimento.

PRESIDENTE conviene che, nella precedente discussione, si ritenne che realmente si trattasse di dare, con la militarizzazione, la caratteristica di ausiliarità agli stabilimenti e poichè, dal punto di vista del Ministero della guerra, non parve che se ne ravvisasse alcun inconveniente, fu accolta la proposta del camerata Fanelli.

Ora i chiarimenti dati dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra sono sufficienti e persuasivi.

Trova giusto che il Ministero delle corporazioni sia informato dei provvedimenti che si vengano prendendo in riguardo agli stabilimenti; ma per quanto concerne l'osservazione del camerata Fanelli circa le dichiarazioni di ausiliarità, fa notare come non possa essere questa la sede appropriata per discuterne in quanto, fino dal maggio scorso, è stata approvata la legge relativa a tale oggetto, mentre ora si tratta soltanto della militarizzazione degli stabilimenti ausiliari.

Pone ai voti l'articolo unico emendato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. (Modificato dal Senato) (1049-B)**

SACCO, *Relatore*, fa presente che con le modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 3 (2° comma) del disegno di legge già approvato dalla Commissione della Camera, si dà la possibilità di conseguire la promozione al grado di generale di Corpo d'Armata anche ai generali di Divisione che, dalla riserva, siano stati richiamati in servizio in tempo di guerra con l'effettivo comando di divisione nonché a quelli che durante il servizio permanente ed in tempo di guerra abbiano ricoperto la carica di comandante d'artiglieria o del genio di Armata.

È stata per altro soppressa la facoltà data al Ministero per la guerra di stabilire le cariche equivalenti per il conseguimento di detta promozione e, per contro, è stata conferita allo stesso Ministro la facoltà di considerare valevole a tale effetto la carica di Ispettore d'arma ricoperta durante il tempo di pace.

Gli emendamenti sono stati accettati dal Governo e non ritiene di avere particolari osservazioni da fare.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, dichiara di aver sostenuto anche in Senato il principio che non si possa giungere, durante la permanenza nella riserva, al grado di generale di Corpo d'Armata, semplicemente attraverso le due promozioni consentite dalla legge, ossia senza il requisito di aver tenuto l'effettivo comando di Divisione o altra carica equipollente. Tuttavia ha creduto di accedere alla richiesta della Commissione del Senato per quei generali di brigata che, promossi

divisionari durante la permanenza nella riserva venissero poi richiamati in servizio in tempo di guerra ed avessero tenuto l'effettivo comando di Divisione e per quei generali di Divisione che durante il servizio permanente ed in tempo di guerra avessero ricoperto la carica di comandante di artiglieria o del genio d'Armata.

Non ha però accettato di estendere la validità dei detti requisiti di comando al solo tempo di pace ed unicamente in via eccezionale e per ossequio al Senato, ha accolto il conferimento al Ministro della facoltà di considerare valevole, per le promozioni in parola, la carica di Ispettore d'Arma ricoperta durante il periodo di pace.

CECI ritiene che sarebbe opportuno stabilire un periodo minimo di permanenza nell'incarico; altrimenti, secondo la lettera della legge, potrebbe bastare, agli effetti della promozione, che le cariche si sia tenuta anche un sol giorno.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, trova giusta l'osservazione ed accetterebbe anche un emendamento in proposito se ciò non importasse la necessità di dover rimandare il disegno di legge al Senato. Tuttavia assicura che l'inconveniente teorico segnalato dal camerata Ceci, nella pratica attuazione della legge, non accadrà.

PRESIDENTE non trova opportuno di far ritornare al Senato il disegno di legge per la cui approvazione occorrerebbe chiedere una proroga del termine. Il giusto desiderio di precisazione del camerata Ceci può ritenersi appagato dalla dichiarazione del Sottosegretario di Stato.

Pone ai voti l'articolo 3 (2° comma) modificato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Iscrizione nei documenti matricolari militari delle benemerienze acquisite dal personale civile che ha prestato servizio in O. M. S. (1091)**

GINNASI FLAMINIO, *Relatore*, nota che il disegno di legge mira a consentire la iscrizione nei fogli matricolari delle benemerienze acquisite dai civili al seguito delle truppe volontarie in Spagna. Ciò però non implica che il servizio prestato dai civili sia considerato alla stregua di quello militare. Questa equiparazione infatti non è ammessa allo

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stato attuale della legislazione pertanto la detta iscrizione nei documenti matricolari militari non sarebbe possibile senza il provvedimento in esame che è ispirato da evidenti ragioni di opportunità ed equità.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modifica alla costituzione della Casa militare dell'Altezza Reale il Principe Ereditario. (1092)**

GORINI, *Relatore*, fa presente che in base alla legge 6 giugno 1935-XIII, la Casa militare dell'Altezza Reale il Principe Ereditario risultava composta di un Primo Aiutante di campo generale e di quattro ufficiali di ordinanza.

Col disegno di legge in esame viene anche istituita, in aggiunta, la carica di Aiutante di campo, per cui la Casa militare dell'Altezza Reale risulta così formata: un Primo aiutante di campo generale (generale di Corpo d'Armata o di divisione o di brigata); un Aiutante di campo (colonnello); quattro ufficiali di ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

(Sorge in piedi e tutti i presenti si alzano).

Prende occasione dall'approvazione di questo disegno di legge, per interpretare il sentimento di tutti i camerati, inviando all'Altezza Reale il Principe Ereditario, non dimenticato e non dimenticabile Comandante del Gruppo di Armate sul fronte occidentale, il saluto devoto della Commissione delle Forze Armate.

Noi — aggiunge — siamo fieri di essere stati, sia pure, purtroppo, per brevissimo tempo, agli ordini dell'Altezza Reale il Principe Ereditario, il quale ha profondamente commosso il nostro animo, non solo per il nobile e soldatesco saluto che ci ha rivolto nelle zone stesse della nostra rapida conquista ma anche per quel nobile commiato che ha voluto inviare per iscritto a tutti quelli che hanno avuto l'altissimo privilegio di essere ai Suoi ordini.

Salga a Lui, da questa nostra Commissione, l'omaggio riconoscente e devoto di tutti i Soldati d'Italia. (*Applausi vivissimi*).

**Discussione del disegno di legge: Limitazione alle prove scritte degli esami per i concorsi indetti con decreto ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII, per il reclutamento di 81 tenenti medici, 7 tenenti chimici-farmacisti e 35 tenenti veterinari in servizio permanente effettivo nel Regio esercito. (1093)**

CARRAROLI, *Relatore*, avverte come il disegno di legge sia stato suggerito dall'attuale stato di guerra. Data l'urgenza di colmare le vacanze esistenti ed in vista dell'impossibilità di adunare tempestivamente in Roma, per le prove orali, tutti i concorrenti che già hanno sostenuto le prove di esame scritto, si è venuti nella determinazione di abolire, per questi particolari concorsi, ormai in via di espletamento, le prove orali ed i definitivi accertamenti sanitari.

Naturalmente, si sono dovuti spostare i coefficienti per la formazione delle graduatorie relativamente al punto di esame e al punto di valutazione dei titoli. In considerazione delle attuali circostanze e perché le norme di concorso danno sufficienti garanzie, riconosce la necessità dell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge, (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Equiparazione del servizio prestato nella milizia legionaria fiumana al servizio prestato nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica. (1094)**

VISCONTI, *Relatore*, riferisce che, col disegno di legge in esame, il servizio prestato nelle milizie legionarie fiumane durante il periodo 13 settembre 1919-5 gennaio 1921 viene equiparato al servizio prestato nel Regio esercito e viene a formare oggetto di annotazione nei documenti matricolari degli interessati.

Il disegno di legge prevede anche il riconoscimento delle promozioni ottenute durante il servizio nelle legioni fiumane con il conferimento dei corrispondenti gradi nel Regio esercito, limitatamente però ai gradi di sottuffi-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ciale e graduato di truppa. Per l'applicazione di tale norma si sono distinte due categorie: quella dei sottufficiali, graduati di truppa e soldati che si sono arruolati nella Milizia legionaria fiumana con il grado corrispondente a quello del Regio esercito, e quella dei sottufficiali, graduati di truppa e soldati arruolati con un grado non corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito.

Ai primi verranno riconosciute tutte le promozioni conseguite e saranno conferiti i corrispondenti gradi del Regio esercito; agli altri il riconoscimento delle promozioni conseguite si limiterà al conferimento del grado immediatamente superiore a quello rivestito nel Regio esercito, sempre che non vi ostino le disposizioni allora vigenti per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiale del Regio esercito.

Analoghe disposizioni si applicano a coloro che, arruolatisi direttamente nella Milizia legionaria fiumana, all'epoca suddetta non rivestivano ancora la qualità di militari. Per essi si intende implicito l'arruolamento nel Regio esercito e le conseguenti annotazioni nelle carte personali e matricolari.

Tutte le suaccennate disposizioni sono estese anche ai militari della Regia marina e della Regia aeronautica che si trovino nelle condizioni previste per i militari del Regio esercito.

Le disposizioni del disegno di legge sono analoghe a quelle adottate a favore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e, sotto questo aspetto, sono da considerarsi il naturale coronamento delle concessioni già disposte dal Duce a favore dei legionari fiumani. Ad essi infatti è stata riconosciuta quale anzianità fascista la data del 12 settembre 1919 o del 24 dicembre 1920 e la qualifica di squadrista, limitatamente a coloro che abbiano partecipato al Natale di Sangue o alle altre azioni fiumane. È logico pertanto che, come per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nata dallo squadristico operante, anche per le Milizie fiumane che operarono per una Santa Causa, siano disposte queste provvidenze che equiparano il servizio ivi prestato con quello prestato nelle Forze Armate. Particolare significato acquista, poi, questo riconoscimento per il momento in cui esso viene sancito. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Trattamento economico spettante agli ufficiali subalterni che cessano dal servizio permanente per effetto della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (1095)**

DI BELSITO, *Relatore*, nota che il disegno di legge, nello stabilire il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali subalterni che vengono collocati nella riserva perchè non prescelti per l'avanzamento contempla i due casi: o che questi ufficiali abbiano diritto al trattamento di quiescenza o che non ne abbiano diritto. Ai primi compete, oltre alla pensione di riposo, l'indennità stabilita dall'articolo 48 della legge sullo stato degli ufficiali, ossia lire 4,000 all'anno per i primi otto anni di permanenza nella riserva e, in ogni caso, fino al compimento del 65° anno di età qualora allo scadere del detto periodo di otto anni, codesta età non sia stata raggiunta.

Ai secondi, invece si liquiderà una volta tanto una indennità corrispondente a tanti ottavi dell'indennità stabilita dal medesimo articolo 48 quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Ma poichè, a tenore del detto articolo, l'indennità è corrisposta congiuntamente alla pensione e poichè la relazione ministeriale parla di ottavi dell'assegno stabilito dall'articolo 48 trova che la dizione della disposizione non è chiara e pensa che gli ottavi da liquidarsi dovrebbero essere calcolati sull'ultimo stipendio e che in più siano da corrispondersi le quattromila lire. Lo stipendio del subalterno è infatti ben superiore a questa somma e l'indennità calcolata sulle sole quattromila lire rappresenterebbe ben poca cosa.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, osserva che mentre l'articolo 48 della legge sullo stato degli ufficiali provvede al caso di quegli ufficiali che passano nella riserva per ultimato servizio, qui invece si provvede al caso di quei subalterni che cessano dal servizio per incapacità.

Ricorda che quando fu preparata la legge suddetta, non si prevede la possibilità del collocamento nella riserva del subalterno non prescelto, poichè si presumeva che il giovane ufficiale potesse in tempo riprendersi. Fu un emendamento del Senato che sancì le norme per il caso specifico; ma si notò poi che, in siffatta circostanza, l'ufficiale, non avendo maturato il diritto a pensione, non avrebbe percepito alcuna indennità. Si è

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

perciò voluto, col disegno di legge attuale, alleviare la penosa condizione eccezionale in cui sarebbero venuti a trovarsi questi subalterni e all'uopo si è fatto riferimento a quella speciale indennità che il ricordato articolo 48 dispone per l'ultimato servizio.

Meglio, dunque, offrire una indennità anche modesta, che non dare nulla.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Attribuzione agli ufficiali dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di ricevere i testamenti dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato. (1096)**

ASINARI DI SAN MARZANO, *Relatore*, ricorda che la legge 4 gennaio 1938-XVI, n. 23, dà facoltà ai Ministri competenti di stipulare convenzioni con l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per la cooperazione dell'Associazione stessa ai servizi sanitari dello Stato e all'articolo 5 delega al Ministro per la Guerra la facoltà di stipulare con l'associazione una convenzione che stabilisca norme per disciplinare tale cooperazione.

In base alla convenzione stipulata in conseguenza di tale delega, il personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta viene a costituire un vero e proprio corpo volontario ausiliario dell'Esercito analogo a quello della Croce Rossa Italiana. Pertanto poichè l'articolo 163 del libro del Codice civile sulle successioni e donazioni dà facoltà agli ufficiali delle Forze armate, ai cappellani militari, agli ufficiali della Croce Rossa di ricevere testamenti dei militari e delle persone impiegate presso le Forze armate dello Stato, sembra opportuno ed ovvio attribuire tale facoltà agli ufficiali della predetta associazione, assimilandoli a tale effetto, agli ufficiali della Croce Rossa, come propone il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano. (1097)**

MUSCHIETTI, *Relatore*, nota che il disegno di legge è inteso ad immettere a domanda, nei ruoli degli ufficiali in congedo del nostro esercito, con anzianità 4 novembre 1918 epoca della nostra vittoria nella grande guerra, gli ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente. Da tale data, questi ufficiali, avendo acquistata la cittadinanza italiana, avrebbero potuto di nuovo iniziare la loro carriera militare. Con questo provvedimento di legge si vuole invece reintegrare nel grado già posseduto tutti quegli ufficiali che hanno dato prova di sicura fede italiana.

Le decisioni in merito alle domande di immissione sono riservate al Ministro della guerra che giudicherà, insindacabilmente, caso per caso. Quindi si può essere tranquilli che la selezione sarà fatta con ogni cautela. Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Si approva senza discussione l'articolo 1).*

ART. 2.

« La data di anzianità assoluta da attribuire agli ufficiali predetti, in quanto immessi nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, è quella del 4 novembre 1918.

Essi prendono posto nei ruoli dopo i pari grado del Regio esercito italiano di anzianità assoluta uguale o, in mancanza, dopo quelli di anzianità immediatamente superiore ».

Propone di togliere dal secondo comma dell'articolo 2, perchè superflue, le ultime parole: « o, in mancanza, dopo quelli di anzianità immediatamente superiore ».

Pone ai voti questo emendamento.

*(È approvato. Si approva anche l'articolo 2 così emendato).*

ART. 3.

« Gli ufficiali transitati nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano sono tenuti a prestare un mese di servizio entro

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

un anno dalla data del Regio decreto di immissione.

Tale decreto sarà considerato nullo per quelli che, entro il termine predetto, non avranno ottemperato all'obbligo di cui al precedente comma senza giustificato motivo. In questo caso una nuova domanda degli interessati, per l'immissione nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, non potrà essere accolta.

La chiamata in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo dovrà operarsi nei limiti del numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina stabiliti annualmente con la legge di bilancio ».

Propone di sostituire, nel primo comma, la parola « transitati » con la parola « trasferiti ».

Pone ai voti l'emendamento.

(È approvato. Si approva anche l'articolo 3 così emendato e gli articoli 4 e 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

#### Discussione del disegno di legge: Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (1101)

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore*, rammenta che con decreto-legge dell'ottobre 1938 si disponeva un graduale aumento degli organici degli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina, da completarsi entro il 1942 — Lo scoppio della guerra ha fatto sorgere l'esigenza di un maggior numero di ufficiali e perciò il Ministro della marina propone l'attuale disegno di legge col quale gli organici previsti per il 1942 vengono attuati sin da ora — Solo in via provvisoria vi si apportano taluni aumenti che saranno riassorbiti dopo il 1942. Tali aumenti riguardano un ammiraglio di squadra, un ammiraglio di divisione e due contrammiragli.

Nulla ha da osservare all'infuori di raccomandare al Ministro di equamente ripartire questi aumenti di organici tra il ruolo di comando marittimo ed il ruolo ufficiali navali.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

#### Discussione del disegno di legge: Estensione per un ulteriore periodo di due anni della facoltà al Ministro dell'aeronautica di autorizzare le imprese assuntrici di servizi di trasporto aereo ad impiegare personale sprovvisto di taluno dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. (1102)

MANNI, *Relatore*, fa presente che fino dal 1934 il Governo fascista ha voluto regolare lo stato giuridico della gente dell'aria con una legge (quella dell'8 febbraio) che veramente si può chiamare d'avanguardia. Le norme di detta legge per l'assunzione del personale nelle linee di navigazione aerea prescrivono requisiti ritenuti essenziali e, tra questi, alcuni di carattere sociale, altri di carattere morale ed altri, infine, di carattere formale. Ma per il grande sviluppo preso dalla navigazione civile cui ha corrisposto il forte incremento dato alla Regia aeronautica, la prima ha incontrato non lievi difficoltà per i suoi arruolamenti ed ha dovuto invocare una disposizione di legge che le consentisse di derogare dalla prescrizione di taluni requisiti per poter attuare le indispensabili assunzioni di personale.

Col Regio decreto-legge 25 novembre 1937 fu data facoltà al Ministro dell'aeronautica, per il termine di due anni, di autorizzare tali deroghe. Ora il termine è scaduto e si è intesa la necessità di consentire, con l'attuale disegno di legge, una proroga di altri due anni.

Pur essendovi certezza che per quel che riguarda la valutazione sostanziale del personale da assumere, il Ministro dell'aeronautica non permetterà mai eccessive larghezze, tuttavia ha ritenuto opportuno di proporre un emendamento sostitutivo all'articolo unico, sia per ribadire il concetto che le deroghe possono essere consentite solo a condizione che ciò sia imposto dalle esigenze del regolare funzionamento dei servizi, sia per porre in chiaro che la facoltà di giudicare della essenzialità o meno dei requisiti mancanti spetti soltanto al Ministro che deciderà caso per caso.

PRESIDENTE concorda con la proposta del Relatore diretta a chiarire il carattere eccezionale della facoltà concessa al Ministro ed avverte che sull'emendamento anche il Governo è consenziente.

Pone quindi a partito l'articolo unico nel testo proposto dal Relatore:

#### ARTICOLO UNICO.

È estesa per un ulteriore periodo di due anni, a decorrere dal 25 giugno 1940-XVIII, la facoltà concessa al Ministro dell'aeronau-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tica dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2722, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 487, di autorizzare le imprese assuntrici dei servizi di trasporto aereo ad assumere od impiegare personale che sia sprovvisto di taluno dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, sempre che ciò sia imposto da ragioni di pubblico interesse in rapporto al regolare funzionamento dei servizi stessi.

L'autorizzazione alle imprese di cui sopra sarà dato caso per caso.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Valutazione del servizio prestato in determinate alte cariche militari come servizio trascorso in comando di grandi unità operanti. (1103)**

SACCO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in discussione, che riguarda le alte cariche militari dello Stato, considera, per tutta la durata dell'attuale guerra, come servizio trascorso al Comando di grandi unità il servizio prestato sia come Sottocapo di Stato Maggiore Generale, sia come Generale o Ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale, sia come Capo o Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

Trova il provvedimento più che giusto, poichè tutti gli alti ufficiali che ricoprono queste cariche obbediscono ad un ordine ed in effetto svolgono funzioni di comando nel campo operativo.

SODDU, *Sottosegretario di Stato alla guerra*, ritiene opportuno avvertire che, per quanto riflette la sua posizione personale, egli ha tutti i periodi di comando e quindi da questa legge non trae beneficio in modo assoluto.

MANNI osserva che il secondo ed ultimo articolo del disegno di legge toglie l'indennità di guerra che a questi alti ufficiali sarebbe spettata in base all'articolo 1 e nota come ciò sia in contrasto con la grave responsabilità che agli ufficiali medesimi viene attribuita. È la prima volta, infatti, che si è avuto, in occasione di questa guerra, il grande vantaggio di vedere unificate in medesime persone due diverse responsabilità, due funzioni che sono essenziali alla condotta della guerra: quella amministrativa e quella di comando. Ma se anche la doppia funzione non consente di risiedere nelle zone vere e proprie di operazioni, tuttavia non si può non rilevare il con-

trasto che mentre, da un lato, vengono duplicati e lavoro e responsabilità, dall'altro si toglie la indennità che spetterebbe e che, tutto sommato, non rappresenterebbe una considerevole spesa. Ritiene quindi che ragioni di economia non possano giustificare il provvedimento.

Non crede di dover far proposte; solo ha voluto con la sua osservazione rendere omaggio allo spirito di sacrificio ed alla serenità con cui questi eminenti camerati hanno accolto questa decurtazione di indennità.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, ringrazia del pensiero il camerata Manni e tutti i componenti della Commissione. Deve però chiarire che, dato che la indennità viene corrisposta in base ad un criterio territoriale, una deroga a questo criterio avrebbe portato alla incongruenza che mentre l'indennità sarebbe spettata per le alte cariche in questione, essa non sarebbe spettata al rimanente personale.

Il Duce stesso ha rilevato la cosa ed ha detto: Bisogna dare il buon esempio!

Ritiene pertanto che nulla vi sia da modificare.

PRESIDENTE nota come il giustissimo rilievo del camerata Manni ponga ancora una volta in luce lo spirito di abnegazione e di sacrificio del sottosegretario di Stato per la guerra e dei suoi valorosi camerati di tutte le Forze Armate preposti a cariche di sì alta responsabilità.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Stato, avanzamento e trattamento economico degli aiutanti di battaglia. (1104)**

SARGIACOMO, *Relatore*, avverte che l'odierno disegno di legge, nel provvedere allo stato ed all'avanzamento e al trattamento economico degli aiutanti di battaglia, porta anche notevoli benefici a questa benemerita categoria di sottufficiali.

Premesso che il grado di aiutante di battaglia, come per il passato, viene concesso ai sottufficiali ed ai militari di truppe esclusivamente per merito di guerra, con determinazione ministeriale, il disegno di legge vuole che la destinazione alla carriera di ufficiale sia limitata ai soli aiutanti di battaglia provenienti dalla categoria dei sottuff-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ficiali in carriera continuativa; però è consentito agli aiutanti di battaglia non provenienti dalla carriera continuativa di poterne ottenere eccezionalmente il passaggio per merito di guerra, giusta determinate norme di legge.

Un altro beneficio che comporta il disegno di legge è che l'aiutante di battaglia mantiene sempre lo stesso grado: ritornando al suo corpo, se è di carriera; o ritornando alla vita civile, se non è di carriera.

Viene anche migliorato il trattamento economico degli aiutanti di battaglia, trattamento che è superiore a quello dei marescialli maggiori, dato che il grado di aiutante di battaglia sta fra quello di sottotenente e quello di maresciallo maggiore. In sostanza, il provvedimento odierno non viene che ad attribuire dei benefici ad una categoria che, per il suo valore, li meritava.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

#### Discussione del disegno di legge: Nomina ed attribuzioni dei capi fabbricato. (1105)

BAZZINI, *Relatore*, rileva che la figura del capo fabbricato, affermata provvidamente nella pratica organizzazione del nostro Regime, trova ora la sua disciplina in una legge organica.

Per assicurare l'attuazione delle provvidenze relative alla protezione antiaerea di tutti gli edifici, il disegno di legge sancisce, anzitutto, l'obbligo di nominare un capo fabbricato per ciascuno degli edifici o per un gruppo di essi.

I capi fabbricato saranno nominati dall'U. N. P. A., previa intesa con i competenti organi del Partito Nazionale Fascista e potranno essere scelti fra gli abitanti di ambo i sessi, di ciascun edificio o gruppo di edifici aventi determinati requisiti.

L'estensione nella scelta anche al campo femminile è fatta in primo luogo in omaggio alla donna del tempo fascista, che è fiera di concorrere, a fianco degli uomini, alla vittoria comune, e poi, per non impegnare in un servizio di difesa territoriale un numero piuttosto rilevante di uomini sottraendoli al servizio militare.

Allo scopo, altresì, di non incidere sulla forza valida alle armi, l'articolo 2 del disegno

di legge sancisce il divieto di scegliere il capo fabbricato fra i cittadini soggetti ad obblighi di servizio militare, che non abbiano compiuto il 48° anno di età.

Per assicurare, d'altra parte, la continuità del servizio di protezione antiaerea, lo stesso articolo 2 prevede che possa essere richiesta la indisponibilità dei capi fabbricato richiamati alle armi.

A questo riguardo osserva che nel disegno di legge, come nell'emendamento al 5° comma proposto dal Governo, è detto « semprechè egli rivesta grado di ufficiale ». La disposizione deve concernere i capi fabbricato che non rivestono il grado di ufficiale, quindi, deve essere detto: « semprechè egli non rivesta il grado di ufficiale ».

L'articolo 3 prevede le sanzioni penali da applicare a carico dei trasgressori, facendo salve quelle sanzioni più gravi previste da altre leggi.

Tale salvaguardia costituisce oggetto di emendamento presentato dal Governo, in conseguenza della pubblicazione del decreto del Duce del 28 agosto 1940-XVIII, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre corrente, che dichiara i capi fabbricato mobilitati civilmente e quindi passibili delle più gravi sanzioni previste dalla legge 24 maggio 1940, Anno XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

L'articolo 4, infine, allo scopo di attribuire un'autorità confacente alla funzione, stabilisce che i capi fabbricato, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e limitatamente al tempo di guerra, sono equiparati ai pubblici ufficiali.

Porta da ultimo a conoscenza che l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ha fatto presente che le banche hanno costituito, in virtù di una circolare del Capo del Governo in data 30 aprile 1936-XVI, le squadre di primo intervento per uffici pubblici.

Trova opportuno, pertanto, che l'ultimo comma dell'articolo 1 venga emendato aggiungendo dopo le parole: « e di altri enti pubblici » le parole « o privati ».

La squadra di primo intervento, che è già formata e funziona, è più del capo fabbricato. Se si facesse obbligo a questi enti privati di avere anche il capo fabbricato, si verrebbe ad avere la sovrapposizione di due funzioni quella di capo fabbricato e quella della squadra di primo intervento.

Conclude per l'approvazione del disegno di legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

Nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, previa intesa col Ministero della marina per quanto riguarda le località comprese nella circoscrizione territoriale delle piazze marittime, in tutti gli edifici o gruppi di edifici adibiti sia isolatamente che promiscuamente ad uso di abitazione, uffici, banche, alberghi, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura e simili, dovrà essere nominato un capo fabbricato.

L'Unione Nazionale Protezione Antiaerea stabilirà, per caso, i gruppi di edifici per i quali è sufficiente un solo capofabbricato.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fabbricati adibiti ad uso di uffici e servizi pubblici dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri enti pubblici solo quando per i medesimi si sia provveduto con particolari disposizioni.

Ricorda che è stato proposto un emendamento dal Relatore nel senso di aggiungere le parole « e privati », all'ultimo comma dove è detto « e di altri enti pubblici ».

Sull'articolo 2 è stato proposto dal Governo il seguente emendamento:

*All'articolo 2, sostituire il comma 5°, col seguente:*

« Il capo fabbricato deve essere scelto fra gli abitanti di ambo i sessi di ciascun edificio o gruppo di edifici, non impegnati per servizi che richiedano il loro allontanamento dell'edificio o gruppi di edifici al momento dell'allarme.

« Il capo fabbricato deve aver compiuto l'età di anni ventuno e, nel caso venga scelto fra gli abitanti di sesso maschile soggetti ad obblighi di servizio militare, dovrà avere compiuto il 48° anno di età. Qualora il capo fabbricato possa essere richiamato alle armi, sarà richiesto alla forza armata di appartenenza la indisponibilità ai fini dell'impiego nelle formazioni militari, sempre che egli rivesta grado di ufficiale ».

All'ultimo periodo, il Relatore ha proposto di aggiungere la parola « non », in modo che la dizione sia la seguente: « sempre che egli non rivesta il grado di ufficiale ».

All'articolo 3, comma secondo, il Governo propone di aggiungere in fine le pa-

role: « salvo che il fatto non costituisca reato più grave ».

Inoltre, il Governo propone di sostituire nello stesso articolo 3, comma terzo, alle parole: « Le pene di cui al presente articolo » le altre: « L'ammenda e l'arresto di cui ai commi precedenti ».

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge, con gli emendamenti proposti.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Istituzione delle cariche di Sottocapo di Stato Maggiore Generale e di Generale addetto allo Stato Maggiore Generale. (1106)**

SACCO, *Relatore*, ritiene che il disegno di legge in discussione, che istituisce la nuova carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale e quella di Generale o Ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale, non richiede illustrazioni e che non si possa che approvarlo.

Crede, però, di interpretare il pensiero di tutti i componenti la Commissione manifestando il più vivo compiacimento che all'alta carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale sia stato nominato uno dei più apprezzati ufficiali del nostro esercito: il generale Soddu *(Applausi)* di cui sono note le doti di cultura, di comando e, soprattutto di grande organizzatore; un'altra qualità, lo spirito di umanità completa queste sue altissime doti. *(Vivi applausi).*

PRESIDENTE ringrazia il camerata Sacco per essersi reso interprete del sentimento unanime della Commissione.

Pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Facoltà ai Ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione. (1108)**

MANNI, *Relatore*, ricorda che la Commissione ha già preso in esame il disegno di legge sulla militarizzazione dei dipendenti da enti

---

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

che svolgono attività inerenti alla difesa della Nazione; ora si tratta dei non dipendenti. Trova che non vi sia nulla da obiettare. Soltanto ritiene di dover fare una osservazione di carattere formale nel senso che la facoltà conferita ai Ministeri di stabilire il trattamento per questi cittadini militarizzati debba essere esercitata con Regio decreto.

Pensa che sia sufficiente all'uopo una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE si associa e prende atto che la Commissione è d'avviso che la fissazione del trattamento di cui al capoverso dell'articolo 1 debba avvenire con Regio decreto.

Pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 12.30.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra. (949-B)**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra.

**Norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. (1049-B)**

## ART. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della guerra, l'articolo 93 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità hanno luogo sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 12, ma non ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli; in conseguenza, i capitani che, nella suddetta classifica, abbiano riportato almeno i prescritti punti minimi decisivi, parziali e totale, sono prescelti per l'avanzamento ad anzianità;

b) si richiedono, per la promozione i periodi di comando di cui all'articolo 32, tranne per casi di eccezionali esigenze, da valutarsi dal Ministro della guerra, e si richiedono in ogni caso i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31;

c) si effettuano le vacanze obbligatorie stabilite dalle tabelle annesse alla presente legge ».

## ART. 2.

Per il periodo di tempo previsto nel primo comma dell'articolo precedente, il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 mag-

gio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali è costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:

a) capo di Stato Maggiore dell'esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) quattro o più generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata in servizio permanente nominati dal Ministro per la guerra ».

## ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni, con l'avvertenza però, che il grado di generale di corpo d'armata può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione oppure, durante il servizio permanente ed in tempo di guerra, abbia ricoperto la carica di comandante di artiglieria o del genio di armata o di comandante di difesa territoriale, o di ispettore d'arma o di direttore generale presso il Ministero della guerra. È in facoltà del Ministro di considerare valevole a tale effetto anche la carica di ispettore d'arma ricoperta durante il tempo di pace ».

## ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 78 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono applicabili agli ufficiali fuori quadro,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fuori organico od in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio che, dal 1° settembre 1939-XVII, siano stati impiegati presso enti, comandi od unità approntati o mobilitati.

ART. 5.

Nell'articolo 126 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, dopo le parole « od il corso valutativo » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 1940 ».

ART. 6.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata dell'attuale guerra, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 (limitatamente alla sospensione dell'applicazione degli articoli 31 e 36), e negli articoli 96 e 97 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

ART. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

**Iscrizione nei documenti matricolari militari delle benemerienze acquisite dal personale civile che ha prestato servizio in O. M. S. (1091)**

ART. 1.

Le benemerienze acquisite, nonchè le ferite, mutilazioni e decessi incontrati a causa degli eventi di guerra in Spagna da civili in servizio alle dipendenze del Corpo truppe volontarie debbono formare oggetto di annotazione nei documenti matricolari militari degli interessati.

ART. 2.

Le benemerienze da annotarsi ai sensi dell'articolo precedente sono:

- a) distintivo d'onore per mutilati, feriti o deceduti per causa di servizio;
- b) distintivo d'onore per mutilati o feriti di guerra;
- c) campagne di guerra;
- d) medaglia commemorativa della campagna di Spagna;
- e) croce al merito di guerra;

f) medaglia di benemerienza per volontari che hanno partecipato alla predetta campagna;

g) decorazioni al valor militare;

h) onorificenze cavalleresche.

Inoltre, nei casi di morte direttamente dipendente dagli eventi della guerra in Spagna, dovrà essere annotata a matricola anche la causa del decesso.

**Modifica alla costituzione della Casa Militare dell'Altezza Reale il Principe Ereditario. (1092)**

ART. 1.

La Casa militare dell'Altezza Reale il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte, costituita con la legge 11 marzo 1926-IV, n. 395, e modificata con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1060, è composta:

a) di un Primo aiutante di campo generale (generale di corpo d'armata o di divisione o di brigata);

b) di un Aiutante di campo (colonnello);

c) di quattro ufficiali di ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica).

Gli ufficiali di ordinanza della Regia marina e della Regia aeronautica, addetti alla Casa militare dell'Altezza Reale il Principe di Piemonte, sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Limitazione alle prove scritte degli esami per i concorsi indetti con decreto ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII, per il reclutamento di 81 tenenti medici, 7 tenenti chimici-farmacisti e 35 tenenti veterinari in servizio permanente effettivo nel Regio esercito. (1093)**

ART. 1.

Le prove di esame previste per i concorsi indetti con decreto ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII, per il reclutamento di 81 tenenti medici, 7 tenenti chimici-farmacisti e 35 tenenti veterinari in servizio permanente effet-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tivo nel Regio esercito, sono limitate alle prove scritte.

Le graduatorie degli idonei sono effettuate secondo le norme previste dall'articolo 6 del predetto decreto, con la modifica che al punto di valutazione dei titoli sarà attribuito il coefficiente quattro e al punto di esame il coefficiente uno.

Tutte le operazioni già svolte sono valide ad ogni effetto, mentre è soppressa la visita medica di accertamento definitivo prevista dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII.

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Equiparazione del servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana al servizio prestato nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica. (1094)**

## ART. 1.

Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana, dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921, da militari del Regio esercito, appartenenti a classi alle armi o in congedo, è equiparato al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di annotazione nelle carte personali e matricolari degli interessati.

Per coloro che alla suddetta epoca non rivestivano la qualità di militari, il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana, importa, implicitamente, l'arruolamento nel Regio esercito e la conseguente annotazione nelle carte personali e matricolari degli interessati.

## ART. 2.

I sottufficiali, i graduati di truppa e i soldati del Regio esercito, che si siano arruolati nella milizia legionaria fiumana con il grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito e che abbiano conseguito promozioni nei gradi della milizia stessa, otterranno il riconoscimento di tali promozioni col conferimento dei corrispondenti gradi nel Regio esercito, se e in quanto non vi ostino le disposizioni allora vigenti per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiali del Regio esercito.

Per i sottufficiali, i graduati di truppa e i soldati del Regio esercito, arruolatisi con grado non corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito, il riconoscimento delle predette promozioni si limiterà al conferimento del grado immediatamente superiore a quello rivestito nel Regio esercito, sempre che non vi ostino le disposizioni allora vigenti per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiali del Regio esercito.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche a coloro che, non avendo ancora concorso alla leva pel Regio esercito oppure essendo stati riformati, si arruolarono direttamente nella milizia legionaria fiumana e vi conseguirono un grado.

## ART. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non comportano la corresponsione di assegni arretrati.

## ART. 4.

La presente legge è applicabile ai militari della Regia marina e della Regia aeronautica che si trovino nelle condizioni dalla legge stessa previste.

**Trattamento economico spettante agli ufficiali subalterni che cessano dal servizio permanente per effetto della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (1095)**

## ART. 1.

Ai sottotenenti ed ai tenenti che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono collocati nella riserva perchè non prescelti per l'avanzamento, compete l'indennità stabilita dall'articolo 48 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, purchè essi abbiano diritto a pensione di riposo.

Agli ufficiali suddetti che siano collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo sarà corrisposta, per una volta tanto, una indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita dal citato articolo 48 quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

## ART. 2.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Attribuzione agli ufficiali dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di ricevere i testamenti dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato. (1096)**

ARTICOLO UNICO

Gli ufficiali dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta sono assimilati agli ufficiali della Croce Rossa all'effetto di cui all'articolo 163 del libro del Codice civile sulle successioni e donazioni.

**Immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano. (1097)**

ART. 1.

Gli ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente, possono essere immessi, a loro domanda, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, a seconda della loro idoneità, con lo stesso grado già rivestito e nella stessa arma cui appartennero.

Le decisioni in merito alle domande di immissione sono riservate al Ministro della guerra che giudicherà, insindacabilmente, caso per caso.

ART. 2.

La data di anzianità assoluta da attribuire agli ufficiali predetti, in quanto immessi nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, è quella del 4 novembre 1918.

Essi prendono posto nei ruoli dopo i pari grado del Regio esercito italiano di anzianità assoluta uguale.

ART. 3.

Gli ufficiali trasferiti nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano sono tenuti a prestare un mese di servizio entro un anno dalla data del Regio decreto di immissione.

Tale decreto sarà considerato nullo per quelli che, entro il termine predetto, non avranno ottemperato all'obbligo di cui al precedente comma senza giustificato motivo. In questo caso una nuova domanda degli interessati, per l'immissione nei ruoli degli

ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, non potrà essere accolta.

La chiamata in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo dovrà operarsi nei limiti del numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina stabiliti annualmente con la legge di bilancio.

ART. 4.

Gli ufficiali già austro-ungarici che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno conseguita la nomina ad ufficiale di complemento in base al testo unico delle disposizioni sul reclutamento del Regio esercito, possono presentare domanda per conseguire il grado che avevano nell'ex esercito austro-ungarico e l'anzianità in conformità delle norme di cui al precedente articolo 2.

Essi non sono tenuti a prestare il servizio prescritto dal precedente articolo 3.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo, che abbiano prestato precedente servizio di prima nomina o di richiamo alle armi, è da escludere ogni rivalutazione economica dei servizi già prestati o corresponsione di assegni arretrati.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

**Organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina. (1101)**

ART. 1.

Sino a tutto il 1942 gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge.

Dal 1° gennaio 1943-XXI in poi avranno, invece, vigore gli organici previsti dalla tabella A annessa al Regio decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. Le eccedenze che, in conseguenza della applicazione di tale tabella, verranno a verificarsi nei singoli Corpi, ruoli e gradi, saranno riasorbite con le successive vacanze.

ART. 2.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA A.

QUADRI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI VARI CORPI DELLA REGIA MARINA  
SINO A TUTTO IL 1942-XXI

GRADO	STATO MAGGIORE	GENIO NAVALE	ARMI NAVALI	SANITARIO		COMMIS- SARIATO	CAPITA- NERIE DI PORTO	C.R.E.M.
				Medici	Farma- cisti			
Ammiraglio d'armata . . . . .	3	..	..	..	..	..	..	..
Ammiraglio di squadra . . . . .	8	1	3 (a)	..	..	..	..	..
Ammiraglio di divi- sione . . . . .	17	2		1	..	1	1	..
Contrammiraglio . . . . .	14	4		2	..	2	2	..
Capitano di vascello . . . . .	110	22	12	14	..	14*	16	..
Capitano di fregata . . . . .	219	61	28	38	2	40	47	..
Capitano di corvetta . . . . .	329	113	35	68	3	63	60	..
Tenente di vascello . . . . .	810	271	104	114	6	139	153	215
Sottotenente di vascello . . . . .	569	214	53	(b) 67	(b) 4	76	95	457
Guardiamarina . . . . .								

(a) Di cui uno solo di grado 3°.

(b) Il grado iniziale della carriera del Corpo Sanitario è quello di Tenente.

**Estensione per un ulteriore periodo di due anni della facoltà al Ministro dell'aeronautica di autorizzare le imprese assuntrici di servizi di trasporto aereo ad impiegare personale sprovvisto di taluno dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. (1102)**

ARTICOLO UNICO.

È estesa per un ulteriore periodo di due anni, a decorrere dal 25 giugno 1940-XVIII, la facoltà concessa al Ministro dell'aeronautica dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2722, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 487, di autorizzare le imprese assuntrici dei servizi di trasporto aereo ad assumere od impiegare personale che sia sprovvisto di taluno dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, sempre che ciò sia imposto da ragioni di pubblico interesse in rapporto al regolare funzionamento dei servizi stessi.

L'autorizzazione alle imprese di cui sopra sarà dato caso per caso.

**Valutazione del servizio prestato in determinate alte cariche militari come servizio trascorso in comando di grandi unità operanti. (1103)**

ART. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della guerra, il periodo trascorso nelle sottoindicate cariche è valido, a tutti gli effetti, quale periodo di tempo trascorso in comando di grandi unità operanti, terrestri, navali o aeree:

- Sottocapo di Stato Maggiore Generale;
- Generale o Ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale;
- Capo di Stato Maggiore del Regio esercito;
- Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito;
- Capo di Stato Maggiore della Regia marina;
- Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina;



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

ART. 2.

Nulla è innovato in dipendenza della presente legge per quanto riguarda i trattamenti economici.

**Stato, avanzamento e trattamento economico degli aiutanti di battaglia. (1104)**

ART. 1.

Il grado di aiutante di battaglia, previsto dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa, esclusivamente per azioni compiute in guerra, dal Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito, convertito nella legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2168.

ART. 2.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali di carriera continuano — al termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado di aiutante di battaglia — a prestare servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono le sorti della loro classe.

Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

ART. 3.

Agli aiutanti di battaglia non provenienti dalle categorie dei sottufficiali di carriera può essere eccezionalmente concesso il passaggio in carriera continuativa per merito di guerra con le norme stabilite dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, e relativo regolamento.

ART. 4.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dalle categorie dei sottufficiali in carriera continuativa possono conseguire l'avanzamento

al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo per merito di guerra con le norme stabilite dall'articolo 15 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e relativo regolamento.

ART. 5.

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia è stabilito dalla seguente tabella:

ANNI		STIPENDIO E SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO ANNUALI	
di servizio	di grado	Stipendio	Servizio attivo
..	..	9,100	2,200
18	4	10,000	2,200
22	8	11,000	2,200
26	12	11,900	2,200
30	16	12,800	2,200
33	19	13,700	2,200

ART. 6.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

**Nomina ed attribuzioni dei capi fabbricato. (1105)**

ART. 1.

Nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, previa intesa col Ministero della marina per quanto riguarda le località comprese nella circoscrizione territoriale delle piazze marittime, in tutti gli edifici o gruppi di edifici adibiti sia isolatamente che promiscuamente ad uso di abitazione, uffici, banche, alberghi, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura e simili, dovrà essere nominato un capo fabbricato.

L'Unione Nazionale Protezione Antiaerea stabilirà, caso per caso, i gruppi di edifici per i quali è sufficiente un solo capo fabbricato.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fabbricati adibiti ad uso di uffici e servizi pubblici dello Stato, delle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

province, dei comuni e di altri enti pubblici e privati solo quando per i medesimi si sia provveduto con particolari disposizioni.

## ART. 2.

La nomina del capo fabbricato viene fatta dall'U. N. P. A. ed è subordinata al nulla osta dei competenti organi del Partito Nazionale Fascista.

Il capo fabbricato dipende dai comandi regionali dell'U. N. P. A.

Spetta al capo fabbricato provvedere alla applicazione, alla vigilanza ed al controllo di tutte le misure protettive antiaeree, sulla base delle direttive ed istruzioni delle competenti autorità, assumendo, al momento dell'allarme, la direzione e la responsabilità, di tutto quanto concerne la protezione antiaerea. Egli deve inoltre provvedere al collegamento tra il proprietario e gli abitanti della casa con le autorità preposte alla protezione antiaerea.

Sono di competenza del proprietario dell'edificio l'apprestamento delle opere e dei servizi di protezione antiaerea da attuarsi a sua cura e spese, compresa la fornitura delle maschere antigas al capo fabbricato e alle altre persone addette alla protezione casalinga dell'edificio.

Il capo fabbricato deve essere scelto fra gli abitanti di ambo i sessi di ciascun edificio o gruppo di edifici, non impegnati per servizi che richiedano il loro allontanamento dall'edificio o gruppi di edifici al momento dell'allarme.

Il capo fabbricato deve aver compiuto l'età di anni ventuno e, nel caso venga scelto fra gli abitanti di sesso maschile soggetti ad obblighi di servizio militare, dovrà avere compiuto il 48° anno di età. Qualora il capo fabbricato possa essere richiamato alle armi, sarà richiesta alla forza armata di appartenenza la sua indisponibilità ai fini dell'impiego nelle formazioni militari, sempre che egli non rivesta grado di ufficiale.

I Ministeri militari interessati hanno facoltà di negare la indisponibilità a coloro che, pur non rivestendo grado di ufficiale, appartengono a determinate categorie e specialità.

Qualora si preveda che il capo fabbricato debba essere impegnato per servizi che impongono, al momento dell'allarme, il suo allontanamento dall'edificio nel quale egli si trova normalmente, dovrà provvedersi alla nomina, con le stesse norme stabilite per il

capo fabbricato, di un vice-capo fabbricato che sicuramente possa esplicare in posto le sue funzioni in caso di bisogno.

## ART. 3.

Coloro che, nominati capi fabbricato, non adempiano in tempo di pace agli obblighi stabiliti nella presente legge e a quelli che saranno indicati nel regolamento sono puniti con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto fino ad un mese.

In tempo di guerra la pena è dell'ammenda in misura non superiore a lire mille o dell'arresto in misura non superiore a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

L'ammenda e l'arresto di cui ai commi precedenti possono essere applicati anche congiuntamente.

## ART. 4.

In tempo di guerra i capi fabbricato, nell'esercizio delle loro attribuzioni, sono equiparati ai pubblici ufficiali.

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Istituzione delle cariche di Sottocapo di Stato Maggiore Generale e di Generale addetto allo Stato Maggiore Generale. (1106)**

## ART. 1.

Dopo l'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 10-bis.* — È istituita la carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli di grado non inferiore a quello di generale di Corpo d'armata o di ammiraglio di squadra o di generale di squadra aerea.

Egli coadiuva il Capo di Stato Maggiore Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

## ART. 2.

L'articolo 11 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio Stato Maggiore Generale, al quale è assegnato, con la qualifica di generale o ammiraglio addetto, un ufficiale generale di divisione o di brigata del Regio esercito o un ufficiale di grado corrispondente della Regia marina o della Regia aeronautica.

« Allo Stato Maggiore Generale di cui al precedente comma sono addetti ufficiali scelti fra quelli delle diverse forze armate designati per ciascuna di tali forze dal rispettivo Ministro.

« Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale ed il generale o ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale, nonchè gli ufficiali addetti ai sensi dei precedenti commi, sono compresi fra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata ».

## ART. 3.

L'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni ed ogni altra competenza per il Capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della forza armata cui egli appartiene; così pure tutte le spese per il suo Stato Maggiore Generale.

Gli assegni per il personale addetto allo Stato Maggiore Generale medesimo sono a carico del bilancio delle singole forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene ».

## ART. 4.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

**Facoltà ai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione. (1108)**

## ART. 1.

In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa della Nazione possono, con decreto del Ministro della guerra o della marina o dell'aeronautica, essere assoggettati alla giurisdizione militare.

In tale posizione detti cittadini, nei rapporti tra loro ed i militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello delle finanze.

Ciascun Ministero militare fisserà le modalità per l'uso delle divise o distintivi da parte delle persone militarizzate a norma della presente legge.

## ART. 2.

Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato alle persone militarizzate in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello delle finanze.

## ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.

## ART. 4.

Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.

